COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.09.1999
COM(1999) 455 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 900/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'Unione europea ha imposto numerose sanzioni economiche e finanziarie alla Repubblica federale di Iugoslavia nell'intento di risolvere in modo duraturo la crisi del Kosovo.

Sebbene non si sia ancora trovata una soluzione definitiva, gli sviluppi verificatisi nella provincia del Kosovo e nella Repubblica di Montenegro inducono a revocare l'embargo sul petrolio per quanto riguarda questi due territori della Repubblica federale di Iugoslavia onde sostenere le riforme politiche ed economiche in atto.

La presente proposta della Commissione riguarda un regolamento del Consiglio che esenta la provincia del Kosovo e la Repubblica di Montenegro dall'embargo sul petrolio.

Al tempo stesso, però, si propone di inserire disposizioni volte ad evitare, per quanto possibile, che dette esenzioni riducano l'impatto delle misure che continueranno ad essere applicate al resto della Repubblica federale di Iugoslavia.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 900/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 1999/…/PESC del .. settembre 1999, adottata dal Consiglio in base all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, recante modifica della posizione comune 1999/273/PESC che vieta la fornitura e la vendita di petrolio e prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Iugoslavia, e la posizione comune 1999/318/PESC riguardante misure restrittive supplementari nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia,

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

(1) gli sviluppi verificatisi nella Repubblica federale di Iugoslavia consentono la revoca parziale dell'embargo sul petrolio imposto dal regolamento (CE) n. 900/1999;

(2) detta revoca parziale non dovrebbe pregiudicare l'applicabilità del regolamento (CE) n. 900/1999 per quanto riguarda la Repubblica federale di Iugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo seguente è aggiunto al regolamento (CE) n. 900/1999:

" Articolo 2a

1. Fatto salvo l'articolo 1, le autorità competenti elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1084/1999 della Commissione[1] possono autorizzare, basandosi sul modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, la vendita, la fornitura o l'esportazione, diretta o indiretta, di petrolio e dei prodotti petroliferi elencati nell'allegato del suddetto regolamento, originari o

[1] GU L 131 del 27.5.1999, pag. 29.

meno della Comunità a qualsiasi persona fisica o giuridica della Repubblica federale di Iugoslavia, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini di qualsiasi attività commerciale svolta sul o gestita dal territorio della Repubblica federale di Iugoslavia, e la spedizione verso il territorio della Repubblica federale di Iugoslavia, a condizione che si dimostri in modo irrefutabile alle suddette autorità che i prodotti venduti, forniti, esportati o spediti non usciranno dalla provincia del Kosovo o dalla Repubblica di Montenegro per l'uso o la destinazione finale.

2. La presentazione di una dichiarazione delle autorità competenti della provincia del Kosovo o della Repubblica di Montenegro, elencate nell'allegato II del presente regolamento, basandosi sul modello di cui all'allegato III del presente regolamento costituisce una prova irrefutabile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Qualora le autorità competenti della provincia del Kosovo o della Repubblica di Montenegro non presentino tale dichiarazione, l'autorità competente della Comunità rilascia l'autorizzazione preventiva solo dopo aver consultato le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione in merito alle prove presentate, dando loro cinque giorni lavorativi dall'invio della richiesta per rendere note le eventuali osservazioni. Allo scadere dei cinque giorni l'autorità competente in questione decide, basandosi sulle osservazioni pervenute o sulle altre informazioni ottenute nel frattempo, se concedere o meno l'autorizzazione. Essa comunica la sua decisione alla Commissione e agli Stati membri."

2. Il testo seguente è aggiunto all'articolo 6:

"La Commissione redige e, all'occorrenza, modifica l'elenco delle autorità competenti della provincia del Kosovo e della Repubblica di Montenegro di cui all'articolo 2a, paragrafo 2, nonché i modelli di autorizzazione preventiva e di dichiarazione preventiva sull'uso/sulla destinazione finale di cui all'articolo 2a, paragrafi 1 e 2. La Commissione pubblica le eventuali modifiche dell'elenco e dei modelli suddetti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Modello di documento di autorizzazione delle autorità competenti della CE di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento

COMUNITÀ EUROPEA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

<table>
<tr><td rowspan="2">1. RICHIEDENTE (nome, indirizzo completo, paese)</td><td colspan="3">ORIGINALE</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. N.
Data
Periodo di validità</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3. UTILIZZATORE/DESTINAZIONE FINALE (nome, indirizzo completo, paese/territorio)</td><td colspan="3">4. PAESE DI ESPORTAZIONE</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. TERRITORIO DI DESTINAZIONE</td></tr>
<tr><td>6. LUOGO E DATA DI SPEDIZIONE – MEZZO DI TRASPORTO</td><td colspan="3">7. NUMERO DELLA DICHIARAZIONE DI USO/DESTINAZIONE FINALE</td></tr>
<tr><td>NOTA :
La presente autorizzazione non esonera l'esportatore dal rispetto di tutte le altre condizioni applicabili all'esportazione delle merci in questione.</td><td colspan="3">8. ULTERIORI PRECISAZIONI</td></tr>
<tr><td>9. MARCHE E NUMERI – QUANTITÀ E NATURA DEI COLLI– DESCRIZIONE E USO DELLE MERCI</td><td>10. CODICE NC</td><td>11. QUANTITÀ(1)</td><td>12. VALORE(2)</td></tr>
<tr><td colspan="4">13. CERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Si certifica che è stata autorizzata la vendita, la fornitura, l'esportazione o la spedizione dei prodotti descritti nella Repubblica federale di Iugoslavia.

Luogo e data

Firma</td></tr>
<tr><td colspan="4">14. AUTORITÀ COMPETENTE (nome, indirizzo completo, paese) Timbro</td></tr>
</table>

(1) Indicare il peso netto (kg) e la quantità nell'unità stabilita per la categoria, se diversa dal peso netto.

(2) Nella moneta del contratto di vendita.

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti della provincia del Kosovo e della Repubblica di Montenegro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento

…..

ALLEGATO III

Modello di dichiarazione preventiva sulla destinazione finale delle autorità competenti della provincia del Kosovo e della Repubblica di Montenegro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento

DICHIARAZIONE PREVENTIVA SULLA DESTINAZIONE FINALE

<table>
<tr><td rowspan="2">1. RICHIEDENTE (nome, indirizzo completo, paese)</td><td colspan="3">ORIGINALE</td></tr>
<tr><td colspan="3">2. N.
Data
Periodo di validità</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3. UTILIZZATORE/DESTINAZIONE FINALE (nome, indirizzo completo, paese/territorio)</td><td colspan="3">4. PAESE DI ESPORTAZIONE</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. TERRITORIO DI DESTINAZIONE:
PROVINCIA DEL KOSOVO/REPUBBLICA DI MONTENEGRO (3)</td></tr>
<tr><td colspan="4">6. PRECISAZIONI CIRCA LA FORNITURA</td></tr>
<tr><td>7. MARCHE E NUMERI – QUANTITÀ E NATURA DEI COLLI– DESCRIZIONE E USO DELLE MERCI</td><td>8. CODICE NC</td><td>9. QUANTITÀ(1)</td><td>10. VALORE (2)</td></tr>
<tr><td colspan="4">11. CERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLA PROVINCIA DEL KOSOVO/REPUBBLICA DI MONTENEGRO (3)

L'uso/destinazione finale delle merci suddette è soggetto a verifiche ufficiali. Il certificato è valido solo se presentato alle autorità straniere competenti entro tre mesi dalla data di rilascio. I certificati non utilizzati devono essere rinviati all'autorità competente. Il dirottamento (riesportazione) verso un altro paese è consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente preposta al rilascio delle licenze.

Il sottoscritto certifica che l'uso/destinazione finale delle merci sopra descritte è limitato al territorio della provincia del Kosovo o della Repubblica di Montenegro (3).

Luogo e data

Firma</td></tr>
<tr><td colspan="2">12. AUTORITÀ COMPETENTE (nome, indirizzo completo, paese)</td><td colspan="2">Timbro</td></tr>
</table>

(1) Indicare il peso netto (kg) e la quantità nell'unità stabilita per la categoria, se diversa dal peso netto.

(2) Nella moneta del contratto di vendita.

(3) Indicare quale dei due territori/delle due autorità.